

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	194
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Sull'ordine dei lavori	194
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'uso dell'amianto e sulla bonifica dei siti contaminati. Doc. XXII, n. 63 (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	194
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	208
Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della <i>cannabis</i> e dei suoi derivati. Testo unificato C. 2307 e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	197
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	209
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-08286 Marco Di Maio: Sulla predisposizione del disegno di legge di riforma del Testo unico dell'ordinamento degli enti locali	204
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	210
5-08287 Montaruli: Sui ritardi nei trasferimenti di risorse economiche dal Ministero alle Prefetture per sostenere i costi di ristorazione e pernottamento degli agenti del servizio d'ordine a tutela del cantiere TAV di Chiomonte	205
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	211
5-08289 Gebhard: Sulla trascrizione da parte delle anagrafi comunali degli atti formati all'estero attestanti lo stato giuridico dei nati a seguito del ricorso alla procreazione medicalmente assistita	205
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	212
5-08290 Brescia: Sui tempi di adozione di 34 decreti attuativi di competenza del Ministero dell'interno	206
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	214
5-08291 Ceccanti: Sulla gestione dell'accoglienza dei profughi ucraini nel comune di Calci e sulle iniziative di competenza per superare gli ostacoli burocratici relativi all'uso di strutture idonee a tal fine	206
ALLEGATO 7 (<i>Testo della risposta</i>)	216
COMITATO DEI NOVE:	
DL 41/2022: Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei <i>referendum</i> previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto. Emendamenti C. 3591-A Governo	207

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 22 giugno 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.10.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 22 giugno 2022. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

La seduta comincia alle 14.15.

Sull'ordine dei lavori.

Alberto STEFANI, *presidente*, propone, concorde il Comitato, di procedere a un'inversione nell'ordine del giorno dell'odierna seduta, nel senso di procedere dapprima all'esame del Doc. XXII, n. 36, e, quindi, all'esame del testo unificato delle proposte di legge C. 2307 e abbinata.

Il Comitato concorda.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'uso dell'amianto e sulla bonifica dei siti contaminati.

Doc. XXII, n. 63.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alberto STEFANI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla XII Commissione Affari sociali, il testo della proposta di istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'uso dell'amianto e sulla bonifica dei siti contaminati (Doc. XXII, n. 63, Fornaro), come risultante dall'unico emendamento approvato nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione di merito.

Marco DI MAIO (IV), *relatore*, illustrando il contenuto del documento in esame, rileva come l'articolo 1 istituisca la Commissione d'inchiesta e ne definisca i compiti.

In particolare, la Commissione ha il compito di:

accertare la dimensione del fenomeno della presenza dell'amianto nel territorio nazionale, nonché gli eventuali casi di impiego illecito o di smaltimento illegale di detto minerale (lettera *a*));

valutare l'idoneità dei controlli previsti dalla legislazione vigente in materia di amianto e sulle attività di bonifica dei siti, in relazione ai danni per la salute e la sicurezza dei cittadini e dei lavoratori operanti nel comparto, analizzando le problematiche tecniche, economiche e normative che rendono difficoltosa la realizzazione degli interventi e individuando le possibili soluzioni operative per superarle, anche attraverso lo studio e la valorizzazione dei modelli territoriali virtuosi che prevedono strategie di collaborazione con i privati per lo sviluppo di nuove tecnologie in grado di accelerare e rendere sempre più sostenibili i processi di smaltimento (lettera *b*));

indagare su eventuali collusioni tra soggetti operanti nelle amministrazioni pubbliche o in imprese private e organizzazioni criminali, per lo svolgimento di attività illecite nelle operazioni di bonifica dei siti effettivamente o potenzialmente contaminati e nella gestione dei rifiuti contenenti amianto (lettera *c*));

verificare la situazione igienico-sanitaria e ambientale dei siti di interesse nazionale insalubri e contaminati (lettera *d*));

valutare l'efficacia della legislazione vigente in materia di divieto di impiego dell'amianto e in materia di smaltimento dei materiali contenenti amianto (lettera *e*));

verificare gli interventi del Ministero della salute e delle regioni competenti in

materia di prevenzione, di cura e di ricerca medico-scientifica (lettera *f*)).

L'articolo 2, al comma 1, stabilisce che la Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari e assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissione o di cessazione dalla carica.

La convocazione per la costituzione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione è disposta, in base al comma 2, dal Presidente della Camera, entro dieci giorni dalla nomina dei commissari.

Ai sensi del comma 3, l'Ufficio di Presidenza è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Per l'elezione del Presidente della Commissione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione. Se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; è eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

Ai sensi del comma 4, per l'elezione, rispettivamente, del vicepresidente e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, si procede ai sensi del comma 3.

Ai sensi del comma 5, le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Ai sensi del comma 6, la Commissione conclude i propri lavori entro sei mesi dalla sua costituzione e presenta una relazione alla Camera dei deputati sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza.

L'articolo 3, al comma 1, prevede che la Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Si specifica che la Commissione non può adottare prov-

vedimenti attinenti alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

Il comma 2 stabilisce inoltre che la Commissione può acquisire, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copia di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Si prevede altresì che la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza.

In base al comma 3, quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione.

Ai sensi del comma 4, la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

L'articolo 4, al comma 1, impone l'obbligo del segreto ai componenti la Commissione, al personale addetto, a ogni altra persona che collabora con la Commissione e a chi compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 2 e 4.

Ai sensi del comma 2, la violazione dell'obbligo del segreto, con informazioni diffuse in qualsiasi forma, nonché, ai sensi del comma 3, la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di notizie, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi della legislazione vigente (articolo 326 del codice penale).

L'articolo 5, al comma 1, prevede che l'attività e il funzionamento della Commissione siano disciplinati da un regolamento interno approvato, a maggioranza anche relativa dei suoi componenti, dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività d'inchiesta. Ciascun componente può

proporre la modifica delle norme regolamentari.

Si specifica, al comma 2, che le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente.

Si stabilisce altresì, al comma 3, che la Commissione può avvalersi di dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Con il richiamato regolamento interno è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.

Ai sensi del comma 4, per lo svolgimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.

In base al comma 5, le spese per il funzionamento della Commissione, poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati, sono stabilite nel limite massimo di 40.000 euro per l'anno 2022.

Ai sensi del comma 6, la Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attività.

Per quanto concerne il rispetto delle competenze normative costituzionalmente definite, rileva come, in base all'articolo 82, primo comma, della Costituzione, «Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse».

In questo caso si tratta di una Commissione di inchiesta monocamerale, per cui non si procede all'approvazione di una legge, bensì di una «delibera istitutiva», per la quale è richiesta la sola approvazione della Camera.

Per quanto riguarda il procedimento di formazione, l'articolo 140 del Regolamento della Camera stabilisce che per l'esame delle proposte di inchiesta si segua il procedimento previsto per le proposte di legge.

Per la nomina dei componenti, il secondo comma dell'articolo 82 della Costituzione prevede che la composizione della Commissione debba rispecchiare la proporzione dei gruppi.

Poteri inerenti alla organizzazione dei lavori sono quelli riguardanti la fissazione del programma dei lavori e l'istituzione di

sottocommissioni, nonché l'elaborazione e l'approvazione di un regolamento interno.

Al riguardo rammenta che da tempo si è venuta formando la prassi secondo la quale le Commissioni d'inchiesta adottano un proprio regolamento, ferma restando l'applicabilità del Regolamento della Camera, per quanto non espressamente previsto dal predetto regolamento interno. La durata dei lavori della Commissione è stabilita dal relativo atto istitutivo, che fissa la data di presentazione della relazione o assegna un termine finale ai lavori stessi. Le Commissioni istituite con atto non legislativo cessano comunque la propria attività con la fine della legislatura.

Ricorda inoltre che l'articolo 82, secondo comma, della Costituzione stabilisce che la Commissione d'inchiesta procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria (secondo il cosiddetto principio del parallelismo). I poteri coercitivi che la Commissione d'inchiesta può esercitare sono naturalmente quelli propri della fase «istruttoria» delle indagini giudiziarie, dato che la Commissione è priva di poteri giudicanti e non può quindi accertare reati ed irrogare sanzioni. La Commissione deve comunque assicurare il rispetto dei diritti fondamentali di difesa discendenti dal disposto dell'articolo 24 della Costituzione, riconoscendo, ad esempio, il diritto all'assistenza del difensore ogni volta che il suo mancato esercizio possa pregiudicare la posizione processuale della persona interrogata. La Commissione può quindi disporre ispezioni e perquisizioni personali e domiciliari, sequestri, intercettazioni telefoniche, perizie, ricognizioni, esperimento di prove testimoniali ed accompagnamento coattivo dei testi renitenti. Il parallelismo con i poteri della magistratura disposto dal secondo comma dell'articolo 82 della Costituzione si estende anche agli aspetti relativi alle limitazioni dei poteri della Commissione stessa. Particolarmente complesso è il problema dei rapporti tra l'attività delle Commissioni d'inchiesta e le concorrenti indagini della autorità giudiziaria. La Corte costituzionale, nella sentenza n. 26 del 2008, ha rilevato che i poteri di indagine spettano

tanti, rispettivamente, alle Commissioni parlamentari di inchiesta e agli organi della magistratura requirente hanno ambiti e funzioni differenti, con la conseguenza che l'esercizio degli uni non può avvenire a danno degli altri, e viceversa. Infatti, il compito delle suddette Commissioni non è di « giudicare », ma solo di raccogliere notizie e dati necessari per l'esercizio delle funzioni delle Camere. Pertanto, il normale corso della giustizia non può essere paralizzato a mera discrezione degli organi parlamentari, ma deve arrestarsi unicamente nel momento in cui l'esercizio dei poteri di indagine dell'autorità giudiziaria possa incidere illegittimamente su fatti ad essa soggettivamente e oggettivamente sottratti e rientranti nella competenza degli organi parlamentari. Sulla base di questa argomentazione, nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma nei confronti della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, la Corte ha, da una parte, riconosciuto il potere della Commissione parlamentare di disporre lo svolgimento di accertamenti tecnici non ripetibili sull'autovettura corpo del reato, potendo la Commissione esercitare gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 82, secondo comma, della Costituzione, e ha, dall'altra, negato che la Commissione potesse opporre un rifiuto alla richiesta, avanzata dalla Procura, di acconsentire allo svolgimento congiunto dei predetti accertamenti tecnici, in base al principio di leale collaborazione tra poteri dello Stato.

Per quanto riguarda i profili di reciproca opponibilità del segreto, fondamentale è la sentenza della Corte costituzionale n. 231 del 1975, che ha risolto il conflitto di attribuzioni tra Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia ed i tribunali di Torino e Milano. La Corte ha stabilito che la Commissione non ha l'obbligo di trasmettere ai Tribunali gli atti e documenti da essa formati o direttamente disposti, gli scritti e gli anonimi ad essa originariamente rivolti, che la Commissione abbia ritenuto di mantenere segreti

(cosiddetto segreto funzionale), nonché gli atti già a disposizione del potere giudiziario. La Corte ha stabilito invece l'obbligo per la Commissione di trasmettere ai Tribunali predetti gli altri atti e documenti in suo possesso che non siano coperti all'origine da segreto o siano coperti da segreto non opponibile all'autorità giudiziaria.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della *cannabis* e dei suoi derivati.

Testo unificato C. 2307 e abb.

(Parere alla II Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alberto STEFANI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla II Commissione Giustizia, il testo unificato delle proposte di legge C. 2307 Magi e C. 2965 Licatini, recante modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della *cannabis* e dei suoi derivati, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente.

Vittoria BALDINO (M5S), *relatrice*, rileva come il testo risultante dall'esame presso la Commissione Giustizia si componga di 8 articoli e sia volto ad affermare la liceità della coltivazione e della detenzione per uso personale di non oltre quattro piante femmine di *cannabis*, che non dovrà più

essere considerato neanche illecito amministrativo.

Inoltre, il provvedimento modifica la disciplina sanzionatoria penale della produzione e del traffico di *cannabis* e dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; introduce una disciplina autonoma sulla produzione, l'acquisto e la cessione illeciti di lieve entità di sostanze stupefacenti; individua una serie di indici dell'uso personale di *cannabis* (che consente l'applicazione di sanzioni amministrative in luogo delle sanzioni penali).

Passando a illustrare più in dettaglio il contenuto del testo, l'articolo 1 interviene sul Testo unico in materia di stupefacenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, per consentire la coltivazione e la detenzione in forma individuale, e per uso personale, di massimo quattro piante femmine di *cannabis* idonee e finalizzate alla produzione di sostanza stupefacente.

La lettera *a*) interviene sull'articolo 17 del Testo unico delle leggi in materia per specificare che l'autorizzazione, obbligatoria per chiunque intenda coltivare sostanze stupefacenti, non è richiesta quando la coltivazione riguardi quattro piante femmine di *cannabis*.

Le lettere *b*) e *c*) novellano l'articolo 26 del medesimo Testo unico, per consentire a persone maggiorenni la coltivazione e la detenzione esclusivamente per uso personale di non oltre quattro piante femmine di *cannabis*, idonee e finalizzate alla produzione di sostanza stupefacente e del prodotto da esse ottenuto, ai sensi del nuovo comma 1-*bis*. Tale coltivazione è conseguentemente inserita tra le eccezioni ai divieti di coltivazione.

L'articolo 2 interviene sull'articolo 73 del Testo unico, che punisce la coltivazione, produzione, fabbricazione, estrazione, raffinazione, vendita, offerta o messa in vendita, cessione o ricezione, a qualsiasi titolo, distribuzione, commercio, acquisto, trasporto, esportazione, importazione, procacciamento ad altri, invio, passaggio o spedizione in transito, consegna per qualunque scopo o comunque illecita detenzione (al di fuori delle autorizzazioni e della destina-

zione all'uso personale) di sostanze stupefacenti o psicotrope.

In particolare, la lettera *a*) sostituisce il comma 2 del predetto articolo 73, che attualmente punisce con la reclusione da 8 a 22 anni e la multa da 25.822 a 309.874 euro la coltivazione, produzione, detenzione e traffico di droghe « pesanti » (di cui alle tabelle I e III), effettuati da un soggetto autorizzato, prevedendo una modifica delle pene, con la riduzione da 22 a 20 anni della pena detentiva massima, l'aumento da 25.822 a 31.000 euro della pena pecuniaria minima e la riduzione da 309.874 a 301.000 euro della pena pecuniaria massima.

Le lettere *b*) e *d*) modificano la disciplina sanzionatoria penale della produzione e del traffico di *cannabis*.

In particolare, la lettera *b*) inserisce nell'articolo 73 un nuovo comma 2-*bis*, che prevede la reclusione da 3 a 8 anni e la multa da 15.000 a 150.000 euro quando le attività illecite di coltivazione, produzione, detenzione e traffico di droghe « leggere » (di cui alle tabelle II e IV) sono effettuate da un soggetto autorizzato, realizzando un significativo aumento della pena attualmente prevista (reclusione da 2 a 6 anni e multa da 5.164 a 77.468 euro).

La lettera *c*) interviene sul comma 3 dell'articolo 73 per prevedere che le pene previste dai commi 2 e 2-*bis* si applichino anche quando il soggetto è autorizzato alla produzione di sostanze stupefacenti ma coltiva, produce o fabbrica sostanze di specie diversa.

Le lettere *e*) ed *f*) abrogano i commi 5, 5-*bis* e 5-*ter* dell'articolo 73. L'abrogazione del comma 5, che prevede la reclusione da 6 mesi a 4 anni e la multa da 1.032 a 10.329 euro quando le condotte di produzione, traffico e detenzione « per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze », sono di lieve entità, va coordinata con l'inserimento nel citato Testo unico dell'articolo 73-*bis* ad opera dell'articolo 3 del provvedimento in esame. Analogamente, l'abrogazione dei commi 5-*bis* e 5-*ter*, che individuano il trattamento sanzionatorio dei reati commessi dal tossicodipendente,

va letta alla luce del nuovo articolo 73-*bis*, commi 3 e 4.

La lettera *g*) sostituisce il comma 7 dell'articolo 73, che disciplina l'attenuante (pene diminuite dalla metà ai due terzi) per quanti cooperano con le autorità, aggiungendo alle attività che ne consentono l'applicazione l'aiuto concreto alle autorità di polizia o all'autorità giudiziaria nell'individuazione o nella cattura dei concorrenti.

La modifica apportata dalla lettera *h*) al comma 7-*bis* dell'articolo 73 è volta a coordinarne il testo alla luce della soppressione del comma 5.

In sintesi, dal combinato delle citate modifiche apportate all'articolo 73 del Testo unico, risulta il seguente quadro sanzionatorio della produzione, del traffico e della detenzione illeciti di stupefacenti:

reclusione da 6 a 20 anni e multa da 25.822 a 258.228 euro quando le condotte illecite non sono lievi e riguardano droghe « pesanti » (comma 1 dell'articolo 73);

reclusione da 2 a 6 anni e multa da 5.000 a 80.000 euro quando le condotte illecite non sono lievi e riguardano droghe « leggere » (comma 4 dell'articolo 73). La fattispecie non si applica per la detenzione di *cannabis* derivante dalla coltivazione consentita dall'art. 26, comma 1-*bis*;

reclusione da 8 a 20 anni e multa da 31.000 a 301.000 euro quando le condotte illecite relative a droghe « pesanti » sono effettuate da un soggetto autorizzato (comma 2 dell'articolo 73);

reclusione da 3 a 8 anni e multa da 15.000 a 150.000 euro quando le condotte illecite relative a droghe « leggere » sono effettuate da un soggetto autorizzato (comma 2-*bis* dell'articolo 73).

A tale quadro sanzionatorio si aggiunge anche la disciplina autonoma dei fatti di lieve entità, inseriti nel nuovo articolo 73-*bis*.

La riforma conferma che le pene sono aumentate se i fatti sono commessi da 3 o più persone (comma 6 dell'articolo 73) e

diminuite per colui che si adopera per collaborare con le autorità (comma 7 dell'articolo 73). In caso di condanna o patteggiamento della pena, è sempre ordinata la confisca penale, anche per equivalente (comma 7-*bis* dell'articolo 73).

L'articolo 3, comma 1, inserisce nel Testo unico un nuovo articolo 73-*bis*, per punire la produzione, l'acquisto e la cessione illeciti di lieve entità di sostanze stupefacenti. In tale nuovo articolo il provvedimento colloca le disposizioni attualmente contenute nei commi 5, 5-*bis* e 5-*ter* dell'articolo 73 del D.P.R. n. 309 del 1990, che l'articolo 2 del testo unificato provvede ad abrogare.

In particolare, il comma 1 del nuovo articolo 73-*bis* prevede che, se il fatto non costituisce più grave reato, chiunque commette un reato di detenzione e traffico di stupefacenti di cui all'articolo 73 del Testo unico che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la quantità delle sostanze, è di lieve entità, soggiace alle seguenti pene: reclusione da 6 mesi a 4 anni e multa fino a 10.000 euro, quando la detenzione e il traffico riguardano droghe cosiddette pesanti (nei casi di cui ai commi 1, 2, e 3 dell'articolo 73); reclusione da 2 mesi a 2 anni e multa fino a 2.000 euro, quando la detenzione e il traffico riguardano droghe leggere (nei casi di cui ai commi 2-*bis* e 4 dell'articolo 73).

Rispetto alla normativa vigente, che non distingue tra stupefacenti, indifferentemente applicando ai fatti di lieve entità la pena della reclusione da 6 mesi a 4 anni e della multa da 1.032 a 10.329 euro, il testo unificato distingue le droghe pesanti dalle droghe leggere, prevedendo limiti edittali inferiori agli attuali per le sole droghe leggere.

Il comma 2 del nuovo articolo 73-*bis* prevede l'applicabilità, anche ai fatti di lieve entità, dell'attenuante prevista dall'articolo 73, comma 7, del Testo unico, per quanti collaborino con le autorità: le pene previste dal comma 1 potranno essere diminuite dalla metà a due terzi.

I commi 3 e 4 del nuovo articolo 73-*bis* sostanzialmente ricalcano i contenuti degli attuali commi 5-*bis* e 5-*ter* dell'articolo 73

del Testo unico. Si prevede infatti, al comma 3 dell'articolo 73-*bis*, quando la fattispecie lieve è commessa da un tossicodipendente, che il giudice possa applicare, in luogo delle pene detentive e pecuniarie, il lavoro di pubblica utilità per una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva. Analogamente, ai sensi del comma 4 dell'articolo 73-*bis*, si procede quando un tossicodipendente commette, in relazione alla propria condizione di dipendenza, un reato diverso dai fatti di lieve entità relativi agli stupefacenti (purché non sia un reato contro la persona o uno dei gravi delitti per i quali è consentita una più lunga durata delle indagini preliminari), per il quale il giudice infligga una pena non superiore a un anno di detenzione. Rispetto alla normativa vigente, si richiede:

che la condizione di tossicodipendenza, che giustifica la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, sia certificata da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata autorizzata a svolgere attività sanitaria e socio-sanitaria a favore di soggetti tossicodipendenti (ai sensi dell'articolo 116 del Testo unico);

che al lavoro di pubblica utilità si accompagni la frequentazione di un programma terapeutico di recupero.

Infine, con previsione innovativa, il comma 5 del nuovo articolo 73-*bis* stabilisce che lo spaccio di stupefacenti a minorenni da parte di un maggiorenne non può essere considerato un fatto di lieve entità, e che dunque non si applicano le pene ridotte.

Il comma 2 dell'articolo 3 del testo unificato interviene poi sul codice di procedura penale per apportarvi una modifica di coordinamento: in dettaglio, all'articolo 380 del codice di procedura penale, che prevede l'arresto obbligatorio in fragranza di uno dei reati previsti dall'articolo 73 del Testo unico (alla lettera *h*)), viene soppresso l'inciso che esclude tale misura restrittiva in caso di lieve entità. L'arresto obbligatorio in fragranza resta escluso per i fatti di lieve entità, ma non è più necessaria la

clausola di salvezza, avendo spostato la relativa disciplina in un articolo diverso.

L'articolo 4 apporta tre modifiche al delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.

In primo luogo, la lettera *a*), intervenendo sul comma 2 dell'articolo 74 del Testo unico, individua in 8 anni la pena minima applicabile al partecipante all'associazione – attualmente il minimo è 10 anni di reclusione – e fissa in 15 anni la pena massima (attualmente non è fissato un massimo di pena).

La lettera *b*) abroga il comma 6 dell'articolo 74, che prevede l'applicazione delle pene previste dall'articolo 416 del codice penale per la semplice associazione a delinquere – reclusione da 3 a 7 anni per i promotori e reclusione da 1 a 5 anni per i partecipanti all'associazione finalizzata a commettere un fatto di lieve entità.

Analogamente a quanto fatto per l'attenuante prevista all'articolo 73 e al nuovo articolo 73-*bis* del Testo unico, la lettera *c*), integrando il comma 7 dell'articolo 74 del Testo unico (il quale prevede attualmente che le pene previste per l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti), specifica che la collaborazione può concretizzarsi anche in condotte di ausilio alla identificazione o alla cattura dei concorrenti o degli associati.

L'articolo 5 interviene sull'articolo 75 del Testo unico, il quale prevede l'applicazione di sanzioni amministrative quando i fatti illeciti di importazione, esportazione, acquisto, coltivazione, ricezione o detenzione di stupefacenti siano volti a farne uso personale.

Al riguardo segnala che, mediante l'introduzione (prevista dalla lettera *c*) dell'articolo 1) di un nuovo comma 1-*bis* nell'articolo 26 del Testo unico, il provvedimento stabilisce che la coltivazione e la detenzione da parte di un maggiorenne di non oltre quattro piante femmine di *cannabis* per uso personale, non rappresenta più un

illecito, neanche di tipo amministrativo. Il consumo della *cannabis* derivante da tale coltivazione non comporta dunque l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 75 del Testo unico. Tali sanzioni amministrative continueranno invece a trovare applicazione per le ulteriori e diverse ipotesi di uso personale di *cannabis*, per le quali la proposta di legge individua specifiche circostanze da considerare al fine di distinguere i casi penalmente rilevanti da quelli rilevanti solo dal punto di vista amministrativo.

In tale contesto l'articolo 5 integra il comma 1-*bis* del citato articolo 75, che individua le circostanze delle quali tenere conto ai fini dell'accertamento della destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente, inserendovi (attraverso l'introduzione di una nuova lettera *c*), criteri specifici da applicare alla *cannabis*. In particolare, l'uso potrà essere considerato personale quando le inflorescenze e le resine detenute siano il prodotto di una coltivazione domestica di *cannabis* che presenti le seguenti caratteristiche:

minima dimensione;

rudimentalità delle tecniche utilizzate;

scarso numero di piante, anche se superiore al limite di quattro previsto dall'articolo 26, comma 1-*bis*, del Testo unico;

assenza di indici di inserimento nel mercato degli stupefacenti.

Sul punto il legislatore codifica quanto elaborato dalla giurisprudenza di legittimità: ricorda, infatti, che le Sezioni Unite della Cassazione penale, con la sentenza n. 12348 del 2019, hanno affermato che «devono ritenersi escluse dal campo d'applicazione del reato di coltivazione di stupefacenti, in quanto non riconducibili all'ambito di applicazione della norma penale, le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica, che, per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo

quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell'ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all'uso personale del coltivatore» (in senso conforme si veda Cassazione penale, Sezione VI, sentenza n. 2388 del 2021).

L'articolo 6 interviene sull'articolo 77 del Testo unico, che configura come illecito amministrativo l'abbandono, in un luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero in un luogo privato di comune o altrui uso, di siringhe o di altri strumenti pericolosi utilizzati per l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, tale da mettere a rischio l'incolumità altrui.

In tale contesto il provvedimento raddoppia la sanzione amministrativa pecuniaria, attualmente del pagamento di una somma da 51 a 516 euro, quando i fatti siano commessi all'interno o in prossimità di scuole di ogni ordine o grado, comunità giovanili, caserme, carceri, ospedali, strutture per la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti (luoghi di cui all'articolo 80, comma 1, lettera *g*), del Testo unico stupefacenti).

L'articolo 7 interviene sull'articolo 104 del Testo unico, relativo alla promozione e al coordinamento, a livello nazionale, delle attività di educazione ed informazione.

In particolare, la disposizione inserisce in tale ambito un nuovo comma 2-*bis*, il quale demanda al Ministero dell'Istruzione la promozione, all'inizio di ogni anno scolastico, nelle scuole di primo e secondo grado, di una giornata nazionale sui danni derivanti da alcolismo, tabagismo e uso delle sostanze stupefacenti e psicotrope.

L'articolo 8 interviene sull'articolo 114 del Testo unico, relativo agli obiettivi di prevenzione e recupero dei tossicodipendenti posti a carico dei comuni, per specificare che gli enti locali dovranno predisporre anche interventi di inserimento socio-lavorativo e occupazionale.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento sia riconducibile alla materia «ordinamento civile e penale», di competenza legislativa esclusiva

statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

Per quanto concerne la giurisprudenza costituzionale in materia, sulla coltivazione di *cannabis* ricorda come già la sentenza n. 360 del 1995 della Corte costituzionale abbia dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 73 e 75 del Testo unico in materia di stupefacenti, nella parte in cui prevedono l'illiceità penale della coltivazione di piante da cui siano estraibili sostanze stupefacenti anche per uso personale degli agenti.

Nella sentenza citata, la Corte ha evidenziato l'insussistenza della denunciata disparità di trattamento della condotta di coltivazione, prevista e punita soltanto penalmente dall'articolo 73, rispetto a quello previsto per le condotte di detenzione, acquisto e importazione di sostanze stupefacenti, sanzionate invece in via amministrativa quando finalizzate al consumo personale. Queste ultime, infatti, sono condotte collegate immediatamente e direttamente all'uso della sostanza stupefacente. Al contrario, nel caso della coltivazione tale nesso di immediatezza manca e, pertanto, non è irragionevole che il legislatore sanzioni penalmente anche l'approvvigionamento di sostanze stupefacenti per uso personale. Spetta poi al giudice di merito la verifica dell'offensività in concreto, al limite ricorrendo alla figura del reato impossibile ai sensi dell'articolo 49 del codice penale qualora ne riscontri del tutto l'assenza.

Alle medesime conclusioni la Corte costituzionale è giunta anche in tempi più recenti, con la sentenza n. 109 del 2016 che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 75 del Testo unico in materia di stupefacenti, con riguardo alla parte in cui non include tra le condotte punibili con sole sanzioni amministrative, ove finalizzate in via esclusiva all'uso personale della sostanza stupefacente, anche la coltivazione di piante di *cannabis*. La Corte costituzionale non ha infatti accolto l'avviso del giudice rimettente, secondo cui risulterebbe in tal modo violato il principio di eguaglianza sotto il profilo della ingiustificata disparità di trat-

tamento fra chi detiene per uso personale sostanza stupefacente ricavata da piante da lui stesso precedentemente coltivate – assoggettabile soltanto a sanzioni amministrative, in forza della disposizione denunciata – e chi è sorpreso mentre ha in corso l'attività di coltivazione, finalizzata sempre al consumo personale: condotta che assume, invece, rilevanza penale. Secondo la Corte, infatti, il detentore a fini di consumo personale dello stupefacente « raccolto » e il coltivatore « in atto » rispondono entrambi penalmente. Né, secondo la Corte costituzionale, la norma censurata violerebbe il principio di necessaria offensività del reato, desumibile dalla disposizione combinata degli articoli 13, secondo comma, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione (secondo il giudice rimettente, in quanto non diretta ad alimentare il mercato della droga, la coltivazione di piante di *cannabis* per uso personale risulterebbe, infatti, inidonea a ledere i beni giuridici protetti dalla norma incriminatrice).

L'esistenza di contrasti interpretativi nella giurisprudenza di legittimità in relazione alla nozione giuridica di coltivazione di piante da cui siano ricavabili sostanze stupefacenti, ha condotto alla rimessione della questione alle Sezioni unite della Cassazione. In particolare, non essendovi dubbi circa la legittimità della disposizione che sanziona penalmente la condotta di coltivazione sul piano dell'offensività in astratto, negli ultimi anni la giurisprudenza di legittimità si è però divisa sul concetto di offensività in concreto.

A composizione del contrasto di giurisprudenza, la sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite penali, n. 12348 del 2020, ha affermato che dall'area dell'illecito penale del comma 1 dell'articolo 73 del Testo unico devono ritenersi escluse – per difetto di tipicità, quale necessaria connotazione della fattispecie penale – le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica, che, per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell'ambito

del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all'uso personale del coltivatore.

Infine, segnala che la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la richiesta di *referendum* popolare in tema di coltivazione di stupefacenti (sentenza n. 51 del 2022).

Il quesito referendario era articolato in tre parti, riguardanti la depenalizzazione della coltivazione della *cannabis*, l'eliminazione della sanzione della reclusione da due a sei anni per tutti i reati concernenti le droghe leggere e l'esclusione della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida in caso di uso personale di stupefacenti, sia di tipo pesante sia di tipo leggero.

La Corte ha rilevato che l'eliminazione della parola «coltiva» dal primo comma dell'articolo 73 del Testo unico sugli stupefacenti – oggetto della prima parte del quesito referendario – farebbe venir meno la rilevanza penale anche della coltivazione delle piante da cui si estraggono le droghe pesanti (papavero sonnifero e foglie di coca), e ciò sebbene la richiesta referendaria, secondo le intenzioni dei promotori dichiarate in giudizio, mirasse a depenalizzare le sole condotte di coltivazione «domestica» e «rudimentale» delle piante di *cannabis*.

La Corte ha ritenuto che la lettura riduttiva prospettata dai promotori non è in alcun modo ricavabile dal testo normativo. La richiesta referendaria – secondo il suo contenuto oggettivo, unico rilevante – avrebbe condotto quindi alla depenalizzazione della coltivazione di tutte le piante da cui si estraggono sostanze stupefacenti, pesanti e leggere, con ciò ponendosi in contrasto con gli obblighi internazionali derivanti dalle Convenzioni di Vienna e di New York e con la Decisione Quadro 2004/757/GAI.

Inoltre, la Corte ha osservato che il risultato perseguito dalla richiesta referendaria neppure sarebbe stato raggiunto, in quanto sarebbero rimaste nell'ordinamento altre norme, non toccate dalla richiesta referendaria, che sanzionano la coltivazione della pianta di *cannabis* nonché di ogni altra pianta da cui possono estrarsi

sostanze stupefacenti (articoli 26 e 28 del Testo unico). Ciò rendeva, in questa parte, il quesito «fuorviante» per l'elettore.

Con riferimento alla seconda parte del quesito, la Corte ha evidenziato un profilo di manifesta contraddittorietà, perché l'abrogazione della pena detentiva per le condotte aventi ad oggetto le sole droghe leggere avrebbe determinato una stridente antinomia con il trattamento sanzionatorio di analoghi fatti, ma di «lieve entità». Per questi ultimi, infatti, sarebbe rimasta comunque in vigore la pena congiunta della reclusione e della multa; ciò avrebbe finito per porre l'elettore di fronte a una scelta illogica e contraddittoria.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) ritiene incomprensibile che il Parlamento debba essere impegnato nell'attuale fase politica nell'esame di un provvedimento su un tema divisivo come quello in esame e dichiara pertanto il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

Emanuele PRISCO (FDI) dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dalla relatrice ed esprime il proprio sconcerto per il fatto che forze politiche della maggioranza, da un lato rivendichino il ruolo fondamentale dell'attuale Governo per la difesa dell'interesse nazionale, con riferimento alla gestione della pandemia e del PNRR, nonché della crisi internazionale in atto a seguito del conflitto in Ucraina, e, dall'altro, perseguano quale obiettivo prioritario la depenalizzazione della coltivazione della *cannabis*, rilevando come tale atteggiamento contrasti con il buon senso.

Per quanto concerne la legittimità costituzionale del provvedimento in esame, su cui è chiamata a pronunciarsi la Commissione in questa sede, rileva come non si possa che esprimere un parere negativo, in quanto la nocività delle sostanze di cui si propone di depenalizzare la coltivazione è scientificamente accertata e il provvedimento si pone dunque in contrasto con i

principi costituzionali della tutela della vita e della salute.

Il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relattrice.

La seduta termina alle 14.25.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 22 giugno 2022. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Carlo Sibilìa.

La seduta comincia alle 14.25.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Avverte inoltre che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020, i deputati possono partecipare in videoconferenza all'odierna seduta di interrogazioni a risposta immediata. Informa, infine, che l'interrogazione n. 5-08288 Di Muro è stata ritirata dal presentatore.

5-08286 Marco Di Maio: Sulla predisposizione del disegno di legge di riforma del Testo unico dell'ordinamento degli enti locali.

Marco DI MAIO (IV), illustrando la sua interrogazione, osserva come l'annunciato disegno di legge di riforma del Testo unico dell'ordinamento degli enti locali potrebbe segnare un'importante svolta nel percorso che mira a riconoscere nuovamente una piena dignità istituzionale alle province della Repubblica italiana.

Rileva come la riforma contenga una delega legislativa al Governo per la revisione del Testo unico dell'ordinamento degli enti locali su tematiche di assoluto rilievo e apporti una serie di modifiche immediatamente operative alla *governance* degli enti locali. In particolare, per le province

essa prevede l'ampliamento delle funzioni fondamentali, tra cui quelle relative all'adozione del piano strategico triennale, la gestione e l'organizzazione dei servizi pubblici di ambito provinciali, la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico e sociale, la pianificazione territoriale di protezione civile, la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, reintroduce la giunta provinciale e allinea i mandati di consiglio e presidenza a cinque anni.

In quest'ottica, il provvedimento annunciato si pone come misura necessaria per restituire forza ai territori e per costruire uno sviluppo territoriale omogeneo. Nonostante gli annunci, risalenti ai mesi passati, di una prossima discussione del provvedimento in Consiglio dei ministri e successivo svolgimento dell'*iter* parlamentare, alla data di presentazione della presente interrogazione il testo non risulta tuttavia ancora approvato in Consiglio dei ministri.

In tale contesto, l'interrogazione chiede a che punto si trovi la predisposizione del disegno di legge di riforma del testo unico dell'ordinamento degli enti locali e quali iniziative si intendano porre in essere per dare un quadro giuridico rinnovato e certo alle autonomie locali.

Il Sottosegretario Carlo SIBILIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Marco DI MAIO (IV), ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta, auspicando una rapida adozione – quantomeno entro lo scadere della corrente legislatura – del disegno di legge di riforma del Testo unico dell'ordinamento degli enti locali, per la cui predisposizione si augura sia coinvolto anche il Parlamento.

Ricorda infatti che si tratta di una riforma molto attesa, essendo volta a restituire forza ai territori e a garantire uno sviluppo territoriale omogeneo. Dopo aver rilevato, in proposito, come nella sua regione, l'Emilia-Romagna, in particolare nell'ambito di talune province dell'area della Romagna, siano in corso processi virtuosi di fusione, in vista di una razionalizzazione nell'esercizio delle diverse competenze e

funzioni, ritiene che dall'esito di tale ipotesi di riforma potrà derivare ulteriore slancio a tali processi, che si collocherebbero all'interno di un quadro giuridico rinnovato e certo delle autonomie locali.

Nel ricordare che gli enti locali rappresentano la spina dorsale dell'apparato istituzionale e svolgono un ruolo fondamentale in vista dell'erogazione di servizi ai cittadini e alle imprese, auspica si individuino soluzioni normative che vadano nella direzione di una ottimizzazione e miglioramento dell'efficacia dell'azione della pubblica amministrazione.

5-08287 Montaruli: Sui ritardi nei trasferimenti di risorse economiche dal Ministero alle Prefetture per sostenere i costi di ristorazione e pernottamento degli agenti del servizio d'ordine a tutela del cantiere TAV di Chiomonte.

Augusta MONTARULI (FDI), illustrando la sua interrogazione, rileva come essa abbia ad oggetto la situazione di grave difficoltà in cui si trovano alcune aziende per il mancato pagamento, da parte del Ministero dell'interno, dei corrispettivi previsti dalle convenzioni stipulate dal Ministero medesimo per garantire l'alloggio e la ristorazione degli agenti delle forze di polizia impegnati nei servizi di tutela del cantiere TAV di Chiomonte.

Ritiene che tale situazione sia inammissibile, in quanto le aziende hanno puntualmente onorato gli impegni assunti nei confronti dello Stato mentre lo Stato non ha fatto altrettanto, ritardando i pagamenti dovuti.

Chiede, pertanto, che il Ministero dell'interno provveda immediatamente al pagamento di quanto dovute alle imprese creditrici.

Il Sottosegretario Carlo SIBILIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Augusta MONTARULI (FDI), replicando, rileva come la risposta del rappresentante del Governo non chiarisca quali sia la tempistica del trasferimento dei fondi neces-

sari per liquidare i compensi spettanti alle imprese creditrici.

Sottolinea come una delle aziende interessate vanti un credito di 100 mila euro e sia stata costretta a interrompere la propria attività, ritenendo pertanto inammissibile che lo Stato venga meno ai propri impegni nei confronti di operatori economici che, al contrario, hanno puntualmente onorato i propri.

5-08289 Gebhard: Sulla trascrizione da parte delle anagrafi comunali degli atti formati all'estero attestanti lo stato giuridico dei nati a seguito del ricorso alla procreazione medicalmente assistita.

Riccardo MAGI (MISTO-A-+E-RI), illustrando l'interrogazione, di cui è cofirmatario, osserva come, a seguito di un percorso di procreazione medicalmente assistita o di gestazione per altri, praticata da una coppia di persone dello stesso sesso all'estero ai sensi delle normative locali, dopo l'avvenuta trasmissione al comune di residenza della coppia, da parte del consolato italiano, dell'atto di nascita tradotto dalle autorità locali e legalizzato dal Ministero competente, presso alcuni comuni gli ufficiali di stato civile omettano arbitrariamente di trascrivere entrambi i genitori e procedono alla sola trascrizione del genitore biologico, con grave pregiudizio per il minore.

Al riguardo rileva come la legge n. 40 del 2004 stabilisca, all'articolo 8, che i nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere ad esse, e come l'articolo 9 della medesima legge stabilisca che non possa essere proposta dai membri della coppia l'azione di disconoscimento di paternità né, per la madre, la richiesta di non essere menzionata nell'atto di nascita.

In tale contesto l'interrogazione chiede se il Ministro interrogato non ritenga che i comuni abbiano l'obbligo di trascrivere integralmente presso l'anagrafe gli atti formati all'estero attestanti lo stato giuridico dei nati a seguito di percorsi di procreazione medicalmente assistita e gestazione per altri come figli dei genitori intenzionali,

indipendentemente dal fatto che siano avvenuti o meno in osservanza dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5 della legge n. 40 del 2004.

Il Sottosegretario Carlo SIBILIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Riccardo MAGI (MISTO-A-+E-RI), replicando, ringrazia il Sottosegretario Sibilìa per la risposta e si riserva di valutare l'interpretazione che sarà fornita dall'Avvocatura dello Stato, alla quale la risposta fa riferimento.

Rileva, tuttavia, come la finalità dell'interrogazione non fosse quella di porre la questione dell'interpretazione delle norme della legge n. 40 del 2004 circa i divieti in materia di fecondazione assistita, in quanto tali norme, a suo avviso, non concernono la trascrizione degli atti di nascita, alla quale occorre comunque dare corso a tutela dei diritti costituzionali del minore.

5-08290 Brescia: Sui tempi di adozione di 34 decreti attuativi di competenza del Ministero dell'interno.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, illustrando la sua interrogazione, osserva come, a fronte della presentazione di numerosi decreti-legge, emerga una preoccupante lentezza nella loro attuazione. Fa notare che si tratta di un lavoro che coinvolge solo gli uffici del Ministero, sottolineando altresì come, a causa della mancata adozione di molti decreti attuativi, risultano inutilizzati miliardi di euro.

Nel dettaglio, segnala che il Ministero dell'interno deve ancora adottare 34 decreti attuativi, da molti dei quali dipende lo sblocco di risorse per 565 milioni di euro. Evidenzia come tali risorse siano destinate ai comuni, alle province e alle città metropolitane, per realizzare progetti di rigenerazione urbana, nonché per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori.

A tale riguardo l'interrogazione chiede informazioni sui tempi di adozione dei richiamati 34 decreti attuativi in capo al Viminale.

Il Sottosegretario Carlo SIBILIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, replicando, ringrazia il Sottosegretario, il quale non ha ovviamente alcuna responsabilità personale in relazione a tale problematica, che ricade, invece, a suo avviso, sulla Ministra Lamorgese e sulla struttura del suo Ministero.

Considera l'interrogazione doverosa, in quanto l'inerzia dei ministeri sui decreti attuativi equivale a veri e propri debiti nei confronti di famiglie, imprese ed enti locali. Ritiene altresì giusto che ciò sia noto ai ministri e ai funzionari coinvolti.

Ricorda che vi sono innovazioni ferme, in attesa di attuazione, come la tessera elettorale digitale, e vi sono, ad esempio, tutori dei minori stranieri non accompagnati che aspettano il rimborso delle spese sostenute.

In conclusione, dichiara di aspettarsi risultati concreti su tale aspetto, prima del varo della prossima legge di bilancio, confidando nel lavoro del Governo su tale versante.

5-08291 Ceccanti: Sulla gestione dell'accoglienza dei profughi ucraini nel comune di Calci e sulle iniziative di competenza per superare gli ostacoli burocratici relativi all'uso di strutture idonee a tal fine.

Lucia CIAMPI (PD), illustrando l'interrogazione, di cui è cofirmataria, rileva come da notizie a mezzo stampa si sia appreso che nel comune di Calci, in Toscana, si sarebbero verificati alcuni ostacoli burocratici che avrebbero impedito una piena e adeguata accoglienza ad alcuni profughi provenienti dall'Ucraina, a seguito dello scoppio della guerra. Come riportato dalla stampa, vi sarebbe, ad esempio, una coppia di pensionati che ha accolto nei 70 metri quadri in cui vive due donne e tre minori, pensando che si sarebbe trattato di una soluzione per breve tempo alla luce degli impegni assunti dal Governo sull'accoglienza e del grande impegno profuso dal comune di Calci nel reperire alloggi da mettere a disposizione dei profughi.

In particolare, il comune aveva messo a disposizione alcuni alloggi, con allegato anche il certificato di abitabilità, e prontamente segnalato alla prefettura affinché venissero inserite nel sistema di accoglienza alcune famiglie ucraine che, come nel caso citato, erano già giunte in Italia ed erano state provvisoriamente ospitate presso privati, in attesa di una soluzione più adeguata e di lungo periodo. Trascorsi tre mesi dai primi arrivi in Italia, dalla prefettura competente non sarebbero ancora giunti i necessari nulla osta, e gli appartamenti, sia pur regolarmente dotati dell'abitabilità, sarebbero ancora vuoti, mentre i profughi continuerebbero a vivere in sovraffollamento a casa dei privati, come nel caso citato, dove sette persone vivono da 3 mesi in 70 metri quadri e con un solo bagno a disposizione.

In tale contesto l'interrogazione chiede se i fatti riportati si siano verificati anche in comuni diversi da quello di Calci e quali iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda adottare per accelerare quanto prima la messa a disposizione di appartamenti dotati di abitabilità e garantire un'accoglienza adeguata ai profughi, già duramente provati dalla guerra che si sono lasciati alle spalle.

Il Sottosegretario Carlo SIBILIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Lucia CIAMPI (PD), replicando, ringrazia, anche a nome del Sindaco del comune di Calci, il rappresentante del Governo per la risposta fornita, auspicando che il Ministero possa continuare a monitorare la situazione nel suo complesso, al fine di garantire un'accoglienza adeguata ai profughi provenienti dall'Ucraina.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata.

La seduta termina alle 14.55.

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 22 giugno 2022.

DL 41/2022: Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto.

Emendamenti C. 3591-A Governo.

Il Comitato si è riunito dalle 18.15 alle 18.25.

ALLEGATO 1

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'uso dell'amianto e sulla bonifica dei siti contaminati. Doc. XXII, n. 63.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'uso dell'amianto e sulla bonifica dei siti contaminati (Doc. XXII, n. 63), come risultante dall'unico emendamento approvato nel corso dell'esame in sede referente presso la XII Commissione Affari sociali;

condivisa l'esigenza di accertare la dimensione del fenomeno della presenza dell'amianto nel territorio nazionale, non-

ché gli eventuali casi di impiego illecito o di smaltimento illegale di tale minerale;

rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze costituzionalmente definite, come l'articolo 82 della Costituzione stabilisca che ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della *cannabis* e dei suoi derivati. Testo unificato C. 2307 e abb.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 2307 Magi e C. 2965 Licatini, recante modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della *cannabis* e dei suoi derivati, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente;

evidenziato come il provvedimento in esame sia volto, in estrema sintesi, a statuire la liceità della coltivazione e della detenzione per uso personale di non oltre quattro piante femmine di *cannabis*, a modificare la disciplina sanzionatoria penale della produzione e del traffico di *cannabis*

e dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ad introdurre una disciplina autonoma della produzione, dell'acquisto e della cessione illeciti di lieve entità di sostanze stupefacenti e a individuare una serie di indici dell'uso personale di *cannabis* (che consente l'applicazione di sanzioni amministrative in luogo delle sanzioni penali);

rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento sia riconducibile alla materia «ordinamento civile e penale», attribuita alla competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

5-08286 Marco Di Maio: Sulla predisposizione del disegno di legge di riforma del Testo unico dell'ordinamento degli enti locali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli Deputati, l'Onorevole interrogante chiede notizie circa il disegno di legge di riforma del TUOEL e di conoscere quali iniziative il Governo intenda realizzare per conferire un assetto ordinamentale appropriato agli enti locali.

Il tema evocato dall'Onorevole interrogante occupa una posizione di rilevanza strategica nell'agenda politica del Governo. Gli oltre vent'anni di prassi applicativa del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, le mutate esigenze dell'economia, un rinnovato interesse verso la partecipazione politica e la esigenza di razionalizzare gli apparati pubblici hanno fatto maturare un ampio consenso circa la necessità di ripensare il complessivo assetto della materia, armonizzando le disposizioni originarie con i numerosi interventi di settore succedutisi negli anni.

Tale esigenza è stata peraltro evidenziata anche in sede parlamentare dove – nell'ambito dell'esame della nota di aggiornamento al documento di economia e finanza 2019 – sono state approvate dal Senato e dalla Camera, rispettivamente il 9 ottobre 2019 e il successivo 10 ottobre, due risoluzioni che impegnavano il Governo, tra l'altro, a considerare collegato alla decisione di bilancio il disegno di legge di revisione del Testo unico degli enti locali.

In tale contesto, ed in considerazione dell'ampiezza e complessità della tematica, il Ministro dell'interno, con decreto in data 26 giugno 2020, ha ritenuto opportuno costituire un Gruppo di lavoro per indivi-

duare il percorso e lo strumento normativo più idonei per pervenire alla definizione di un'organica revisione della disciplina in materia di ordinamento degli enti locali.

Il Gruppo ha elaborato un'ipotesi di legge delega al Governo per l'adozione di una Carta per le Autonomie; tale documento ha rappresentato una prima ipotesi di lavoro sulla quale sono state poi sviluppate ulteriori riflessioni.

In particolare, a seguito di molteplici incontri con tutti gli interlocutori (ANCI, UFI, Regioni, Ministero dell'economia, Dipartimento Affari Regionali), è stata elaborata la versione definitiva dello schema di legge delega che interviene attraverso due fondamentali direttrici di intervento:

1) una delega legislativa al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, che attiene alla « manutenzione normativa » della disciplina, adeguandola alle innovazioni nel frattempo intervenute;

2) un complesso di norme immediatamente precettive, che intervengono direttamente sull'assetto ordinamentale dei comuni, delle province e degli enti di area vasta.

Lo scorso 2 maggio, il Ministero dell'interno ha inoltrato tale schema, unitamente alla relazione illustrativa e tecnica, al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri per i seguiti di competenza e la successiva sottoposizione all'esame del Consiglio dei ministri.

ALLEGATO 4

5-08287 Montaruli: Sui ritardi nei trasferimenti di risorse economiche dal Ministero alle Prefetture per sostenere i costi di ristorazione e pernottamento degli agenti del servizio d'ordine a tutela del cantiere TAV di Chiomonte.

TESTO DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, Onorevoli Deputati, gli Onorevoli interroganti chiedono notizie in merito al trasferimento di risorse necessarie a liquidare i servizi di ristorazione e pernottamento degli agenti delle forze di polizia che svolgono il servizio d'ordine a tutela del cantiere Tav di Chiomonte.

Premetto al riguardo che i dati acquisiti sono riferiti, in modo aggregato, alle complessive esigenze di pernottamento e vettovagliamento della Polizia di Stato.

Ciò premesso, per quanto riguarda il pernottamento, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha trasferito alla Prefettura di Torino risorse per 3,3 milioni di euro con tre diversi ordini di accreditamento. Alla data del 9 giugno scorso la Prefettura risultava aver impiegato 2 milioni di euro dei predetti fondi. La stessa Prefettura ha altresì precisato che presso i propri uffici le fatture giacenti risultano emesse in data successiva al 30 aprile 2022 e verranno liquidate non appena completata la preventiva, necessaria acquisizione dei visti di regolarità sull'esecuzione delle prestazioni e degli accertamenti, attualmente in corso, sulla regolarità fiscale degli operatori economici interessati.

Sotto il profilo del vettovagliamento, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha rappresentato che, a fronte del fabbisogno richiesto dalla Prefettura di Torino per il corrente esercizio finanziario per tutte le esigenze di vettovagliamento della Polizia di Stato – ammontante a 1.450.000 euro – lo scorso mese di marzo sono stati emessi due ordinativi di pagamento per un totale

di 362.500. Informo inoltre che, per il soddisfacimento delle predette esigenze sono in corso di emissione ulteriori ordini di accreditamento per un importo di 493.875 euro.

La Prefettura di Torino ha altresì rappresentato che per il vettovagliamento del personale dell'Arma dei Carabinieri, risultano ancora da liquidare fatture relative al 2022 per circa 211.000 euro, a fronte di una disponibilità di fondi pari a 144.000 euro. In attesa di introitare la restante parte dei fondi necessari, sono in corso di esecuzione i pagamenti, che verranno completati non appena ultimata l'acquisizione dei visti di regolare esecuzione delle prestazioni e degli accertamenti relativi alla regolarità fiscale degli operatori economici.

Giova precisare che un solo esercizio ha interrotto, all'inizio del mese di marzo scorso, la collaborazione con questa Amministrazione in ragione del ritardo nei pagamenti. Il servizio di vettovagliamento per il personale aggregato non ha mai subito interruzioni, neanche temporanee, in virtù delle convenzioni tuttora attive con gli altri esercizi commerciali.

Rappresento infine che, in sede di predisposizione del bilancio di previsione per il triennio 2022-2024, nonché in occasione della richiesta di assestamento di bilancio, predisposta nello scorso mese di maggio, il Dipartimento PS ha richiesto al MEF l'adeguamento degli stanziamenti rispetto al fabbisogno rappresentato dagli uffici territoriali.

ALLEGATO 5

5-08289 Gebhard: Sulla trascrizione da parte delle anagrafi comunali degli atti formati all'estero attestanti lo stato giuridico dei nati a seguito del ricorso alla procreazione medicalmente assistita.

TESTO DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, Onorevoli Deputati, gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti in merito alla questione della trascrivibilità, da parte degli ufficiali di stato civile, degli atti formati all'estero attestanti lo stato giuridico dei nati a seguito di procreazione medicalmente assistita o di gestazione per altri come figli dei genitori d'intenzione.

L'articolo 11 del Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile qualifica gli atti dello stato civile come atti tipici a contenuto vincolato, soggiungendo che «l'ufficiale dello stato civile non può enunciare, negli atti di cui è richiesto, dichiarazioni e indicazioni diverse da quelle stabilite o permesse per ciascun atto». Il successivo articolo 12 precisa, altresì, che tali atti sono redatti secondo formule e modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, escludendo ogni margine di discrezionalità. Anche altre disposizioni del nostro ordinamento impongono limiti precisi nella formazione di un atto di nascita o di riconoscimento di filiazione da genitori dello stesso sesso. In primo luogo giova richiamare la legge n. 40 del 2004 in materia di procreazione medicalmente assistita, che preclude la tecnica della fecondazione eterologa, che successivamente – con sentenza della Corte Costituzionale n. 162 del 2014 – è stata resa fruibile solo alle coppie formate da persone di «sesso diverso», in presenza di patologie che determinino una sterilità o una infertilità assolute e irreversibili.

Anche la recente giurisprudenza della Corte di Cassazione ha confermato il divieto per le coppie composte da soggetti dello stesso sesso di accedere a tecniche di procreazione medicalmente assistita, con la

conseguenza che una sola persona ha diritto di essere menzionata come madre nell'atto di nascita che viene formato in Italia in virtù di un rapporto di filiazione che presuppone il legame biologico e/o genetico con il nato, a prescindere dal luogo in cui sia avvenuta la pratica fecondativa. Su tale preclusione si è pronunciata anche la Corte Costituzionale che ha ribadito la legittimità costituzionale della citata legge n. 40 del 2004, nella parte in cui impedisce l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita alle coppie dello stesso sesso.

Inoltre, la legge n. 76 del 2016, che disciplina le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le convivenze, pur riconoscendo dignità sociale e giuridica alle coppie formate da persone dello stesso sesso, non ha contemplato, né espressamente né tramite rinvio, la materia della filiazione.

Per quanto riguarda, inoltre, la surrogazione di maternità, gli orientamenti forniti dal Ministero dell'interno si fondano sia sul quadro normativo vigente sia sull'indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità, più volte intervenuta sulla questione. Tra l'altro, la sentenza delle Sezioni Unite n. 12193 in data 8 maggio 2019, ha affermato il principio secondo cui non può essere considerato nel nostro ordinamento un provvedimento straniero che riconosca il rapporto di genitorialità tra il bambino nato mediante il ricorso alla maternità surrogata e il genitore «d'intenzione», in quanto tale riconoscimento troverebbe ostacolo insuperabile nel divieto di surrogazione di maternità previsto dall'articolo 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004, qualificabile come principio di ordine pubblico, in quanto posto a tutela di valori

fondamentali, quali la dignità della gestante.

Tanto premesso, in aderenza al quadro normativo vigente e alla giurisprudenza sopra menzionata, è sinora stato o precluso alle coppie omo-affettive l'accesso a tecniche di procreazione medicalmente assistita e la violazione di tale divieto è sanzionata ai sensi dell'articolo 12 della citata legge n. 40 del 2004, con conseguente impossibilità per l'ufficiale dello stato civile di procedere alla trascrizione integrale degli atti di nascita formati all'estero attestanti lo *status filiationis* nei confronti dei genitori intenzionali. Tenuto conto, infatti, delle regole che informano l'ordinamento vigente e dei principi dallo stesso desumibili, è possibile in tali casi trascrivere l'atto di nascita che dichiara il rapporto di genitorialità di coppie dello stesso sesso solo parzialmente, riconoscendo lo stato di filiazione nei confronti del solo genitore con cui sussista il legame biologico o genetico con il minore. Inoltre, si evidenzia che la trascrizione nei registri dello stato civile di atti di nascita attestanti lo *status filiationis* nei confronti del genitore intenzionale, in mancanza di un legame biologico tra lo

stesso e il minore, costituirebbe un atto atipico non consentito dall'ordinamento dello stato civile di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, regolarizzando, peraltro, una posizione non tutelata dalle norme vigenti.

Tuttavia, recentemente, la sentenza della Sezione I della Corte di Cassazione, n. 23319/2021, ha evidenziato che «al di fuori delle ipotesi in cui opera il divieto della surrogazione di maternità, l'insussistenza di un legame genetico o biologico con il minore nato all'estero non impedisce il riconoscimento del rapporto di filiazione con un cittadino italiano che abbia prestato il proprio consenso all'utilizzazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita non consentite dal nostro ordinamento». In considerazione di tale decisione, e tenuto conto dell'insorgenza di un crescente contenzioso, si è ritenuto di sottoporre la questione all'esame dell'Avvocatura Generale dello Stato – di cui si è in attesa di conoscere le valutazioni – sottoponendo diversi aspetti attinenti la specifica tematica, tra cui quello della trascrizione di atti di nascita formati all'estero.

ALLEGATO 6

5-08290 Brescia: Sui tempi di adozione di 34 decreti attuativi di competenza del Ministero dell'interno.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli Deputati, gli Onorevoli interroganti chiedono informazioni sui tempi di adozione dei decreti attuativi di competenza del Ministero dell'interno, il cui *iter*, in base ai dati pubblicati sul sito dell'Ufficio per il Programma di Governo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, risulta ancora in corso.

L'attuale Governo ha dato un notevole impulso al riassorbimento dello stock dei provvedimenti attuativi e questa Amministrazione, tra le altre, si è giovata dell'attività di coordinamento svolta dall'Ufficio per il Programma di Governo.

Come risulta dalla « Settima relazione sul monitoraggio dei provvedimenti attuativi riferibili ai Governi della XVII e XVIII Legislatura », il Ministero dell'interno ha smaltito, dal 13 febbraio 2021 al 31 marzo 2022, 76 provvedimenti: vantano un numero superiore di atti adottati solo il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili.

Aggiungo che nei successivi mesi di aprile e maggio questa Amministrazione ha ulteriormente incrementato tale risultato nella misura complessiva di ulteriori 18 provvedimenti.

Per quanto concerne la richiesta di precise indicazioni relative ai tempi di adozione dei provvedimenti ancora da attuare, giova rappresentare che, attesa la natura complessa degli atti in discorso, tali tempistiche non dipendono, se non in parte, da questa Amministrazione.

Si tratta, infatti, di provvedimenti il cui *iter* di adozione, come stabilito dalle pertinenti norme primarie, implica il coinvolgimento di altre Amministrazioni e di organi consultivi, con plurimi passaggi necessari all'acquisizione di proposte, pareri, con-

certi ed altre forme tipiche della collaborazione inter-istituzionale ed inevitabili ricadute sul rispetto dei termini di adozione.

Tanto premesso in generale, per quanto specificatamente riguarda gli atti di competenza del Ministero citati nell'atto di sindacato ispettivo, preciso che con riferimento ai progetti di rigenerazione urbana a favore dei Comuni, il Ministero dell'interno è in attesa di ricevere l'elaborazione della relativa graduatoria a cura del Ministero dell'economia.

Quanto al decreto sull'inserimento delle liste elettorali nell'anagrafe nazionale della popolazione residente, il provvedimento è all'esame del Garante per la protezione dei dati personali e, salvo ulteriori dilatazioni temporali, potrebbe essere adottato entro il mese di luglio.

Per quanto riguarda il riparto del fondo di solidarietà comunale tra i Comuni della Sicilia e della Sardegna, la Commissione Tecnica dei Fabbisogni Standard, istituita presso il Ministero dell'economia, ha in corso l'elaborazione della prevista proposta, in assenza della quale non è possibile adottare il provvedimento.

Circa il rimborso delle spese sostenute dai tutori dei minori stranieri non accompagnati, lo scorso 13 giugno il Ministero dell'interno ha inviato al Ministero dell'economia lo schema di provvedimento per l'acquisizione del prescritto concerto.

Infine, in merito al provvedimento recante la modalità di accesso al Ced interforze da parte delle polizie municipali, il relativo *iter* è condizionato all'adozione del decreto concernente l'individuazione dei collegamenti tra le strutture di polizia locale e il citato Ced, per il perfezionamento del quale si è in attesa del parere di compe-

tenza dell'ANCI, essendo già stato acquisito il preventivo concerto dei Ministeri delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili e dell'economia e delle finanze ed il parere dell'ACI.

Più in generale, assicuro che il Ministero dell'interno è impegnato nel porre tempestivamente in essere ogni attività necessaria alla completa attuazione dei provvedimenti di competenza.

ALLEGATO 7

5-08291 Ceccanti: Sulla gestione dell'accoglienza dei profughi ucraini nel comune di Calci e sulle iniziative di competenza per superare gli ostacoli burocratici relativi all'uso di strutture idonee a tal fine.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli deputati, gli Onorevoli interroganti, segnalando problematiche che avrebbero ritardato l'accoglienza di profughi giunti dall'Ucraina nel comune di Calci, chiedono quali iniziative intenda adottare il Ministero dell'interno per garantire un'immediata messa a disposizione di alloggi abitabili alle persone in fuga dalla guerra.

Giova evidenziare che, al fine individuare in tempi brevi nuove strutture in grado di accogliere un flusso migratorio composto principalmente da donne e bambini ucraini, la Prefettura di Pisa ha prontamente interessato i Sindaci dei Comuni della provincia. In particolare, è stata chiesta la collaborazione degli uffici tecnici comunali per sveltire la complessa attività di verifica della sussistenza dei requisiti in materia urbanistico-edilizia, prevenzione incendi, agibilità e abitabilità, nonché igiene e sicurezza, previsti dalla legge e richiamati dallo schema di capitolato dei servizi di accoglienza dei migranti approvato con decreto ministeriale del 29 gennaio 2021.

La maggior parte dei Comuni in cui sono state individuate strutture potenzialmente idonee all'accoglienza ha messo a disposizione il proprio personale tecnico per i sopralluoghi presso gli immobili per i quali è stato quindi possibile attestare il possesso dei requisiti sopra richiamati.

Il Comune di Calci non ha impiegato i propri tecnici nelle citate verifiche nei tre appartamenti individuati in quel territorio per ospitare i profughi ucraini, ma ha inviato alla Prefettura di Pisa le certificazioni di abitabilità-agibilità risultanti agli atti dei

propri uffici e risalenti ai primi anni del 2000.

La Prefettura ha quindi interessato l'ASL per richiedere sopralluoghi presso i richiamati immobili al fine di verificare l'attualità dei requisiti di sicurezza richiesti. I tecnici dell'ASL competente per la zona afferente al Comune di Calci hanno richiesto al gestore, quale condizione preliminare al sopralluogo presso le strutture da destinare all'accoglienza (CAS), l'esibizione di una specifica e articolata documentazione tecnica, rispetto alla quale il gestore ha tuttavia rappresentato difficoltà di reperimento nell'immediato. In ogni caso, nelle more delle attività di natura tecnico-certificativa sopra richiamate, ai cittadini ospiti presso le private abitazioni di Calci sono state offerte soluzioni alternative, che però, allo stato, non sono state accolte.

Assicuro che gli sviluppi della vicenda continueranno ad essere strettamente monitorati dalla Prefettura di Pisa per garantire ai profughi ucraini un'accoglienza conforme agli standard previsti.

Desidero infine cogliere quest'occasione per ringraziare tutti coloro che in questi quasi mesi di conflitto si sono mobilitati volontariamente per sostenere la popolazione ucraina: volontariato e terzo settore, mondo delle imprese, singoli cittadini e famiglie stanno inviando aiuti e offrendo assistenza e ospitalità ai profughi che arrivano in Italia con grande generosità e umanità. Un ringraziamento speciale meritano i Sindaci e i Prefetti, perché è soprattutto sui territori che le politiche di accoglienza hanno il più immediato impatto.